



Servizi per l'ambiente



Servizi per la sicurezza

CIRCOLARE n° 04/2019

Ambiente

Data: 16/01/2019

NOVITA' CONAI – ANNO 2019

EVENTO

1. Variazione del contributo ambientale CONAI per l'anno 2019.
2. Introduzione del contributo diversificato per alcuni imballaggi in carta: la diversificazione riguarda “gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi”, quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione di succhi di frutta, latte e conserve.
3. Evoluzione della diversificazione per gli imballaggi in plastica:
 - segmentata la Fascia B, creando una nuova fascia, dedicata agli imballaggi del circuito domestico con filiera di riciclo consolidata come bottiglie e flaconi in PET trasparente o trasparente colorato, e flaconi e taniche in HDPE (polietilene ad alta densità) e polipropilene di colore diverso dal nero;
 - ricollocate in Fascia C (non agevolata) le soluzioni di imballaggi non selezionabili/riciclabili precedentemente in Fascia B (es. preforme e bottiglie in PET opache, Bottiglie e flaconi con etichetta coprente, Preforme e bottiglie in PET multistrato con polimeri diversi dal PET, ecc.).
4. Novità riguardanti i commercianti di imballaggi vuoti a partire dal 1° gennaio 2019.

AZIONE - Contributo ambientale CONAI

Tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.

Le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

Gli adempimenti a carico dell'Importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati.

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a Utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell'importatore stesso.

Dal 1° gennaio 2019 sono variati i contributi da applicare a ciascun materiale, come riportato:

- **Carta = 20 €/ton** + contributo aggiuntivo su imballaggi poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi pari a 20,00 €/tonnellata, per un totale di € 40/t.
- **Vetro = 24 €/t**
- **Acciaio = 3 €/t**
- **Alluminio = 15 €/t**
- **Legno = 7 €/ton.** Per gli imballaggi in legno, il CONAI ha deciso di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet in legno nell'ambito di circuiti produttivi controllati, sia nuovi sia reimmessi al consumo, diminuendo la percentuale del peso del pallet da assoggettare a contributo ambientale dal 40% al 20%.
- il nuovo schema contributivo per gli imballaggi in **plastica**, che conferma anche le agevolazioni già previste per il circuito commercio e industria, è il seguente:

Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): **150,00 €/t**

Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata): **208,00 €/t**

Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): **263,00 €/t**

Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): **369,00 €/t**

Il **calcolo forfetario** sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiali) **passerà** da 52,00 €/ton **a 64,00 €/ton.**

Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passeranno da 0,13% a **0,16%** per i prodotti alimentari imballati e da 0,06% a **0,08%** per prodotti non alimentari imballati.

AZIONE – Altre novità dal 1° gennaio 2019

- La storica dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni.
- La cosiddetta “prima cessione” (rilevante ai fini dell'applicazione del Contributo ambientale CONAI) è considerata il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
 - Dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.
 - Del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

Ai soli fini dell'applicazione del Contributo ambientale Conai, il commerciante di imballaggi vuoti viene equiparato all'ultimo produttore di imballaggi, spostando, quindi, il prelievo del contributo al momento del trasferimento dell'imballaggio al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/ricive l'imballaggio per confezionare le proprie merci).

- La Circolare CONAI del 29 novembre 2018 riporta schemi esemplificativi e istruzioni per le seguenti casistiche:
 - Nuovi adempimenti per i commercianti di imballaggi vuoti.
 - Procedura agevolata (facoltativa) per i piccoli commercianti di imballaggi vuoti.
 - Procedura agevolata (facoltativa) per le centrali di acquisto, reti commerciali, Cash & Carry, etc.
 - Flussi di imballaggi trasferiti nel 2019, costituenti giacenze di magazzino al 31/12/2018.
 - Trasferimento di imballaggi vuoti (nuovi o usati, dopo la “prima cessione”) tra utilizzatori, diversi dai commercianti.

Per tutti gli approfondimenti consultare la guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale CONAI e i documenti di riferimento scaricabili direttamente dal sito ufficiale www.conai.org.

FONTI NORMATIVE

- guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale CONAI, nuova edizione della mini-guida Easy Conai, Comunicati periodici CONAI (in particolare del 31/07/18, 01/10/18, 29/11/18 e successivi) scaricabili dal sito www.conai.org